

COMUNE DI SORISOLE

(Prov. di Bergamo)



Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 31 DEL 30 LUGLIO 2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NR. 60 DEL 28.01.2010**

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA GESTIONE E COSTO DEL SERVIZIO
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
ART. 5	NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
ART. 6	PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI
ART. 7	CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI
ART. 8	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 9	VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO
ART. 10	INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
ART. 11	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
ART. 12	DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
ART. 13	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 14	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ
ART. 15	AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 16	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
ART. 17	ACCERTAMENTI
ART. 18	TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
ART. 19	RISCOSSIONE
ART. 20	PENALITÀ E INTERESSI DI MORA
ART. 20 BIS	RIMBORSI
ART. 21	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 22	CUMULO RIDUZIONI TARIFFARIE
ART. 23	ADEGUAMENTI TARIFFARI
ART. 23 BIS	AUTOTUTELA
ART. 23 TER	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 24	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 25	ENTRATA IN VIGORE



ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2

Istituzione della tariffa gestione e costo del servizio

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Sorisole, è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del dlgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità indicate ai successivi artt. 18 e 19.

In caso di affidamento della gestione, riscossione della tariffa di igiene ambientale al Gestore del servizio, l'affidamento stesso sarà disciplinato in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune e la tariffa verrà riversata al Comune alle scadenze previste nella convenzione stessa.

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio tra il Comune ed il Soggetto Gestore, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs 22/97 e s.m.i., dal regolamento sulla gestione dei rifiuti, oltre che dal presente regolamento comunale.

Sulla tariffa viene applicato il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992. Il tutto dovrà essere riversato alla Provincia di Bergamo in base a quanto effettivamente riscosso.¹

ART. 3

Soggetti passivi

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

ART. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al Comune o alla società a cui sarà affidato eventualmente lo svolgimento del servizio, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune o dall'eventuale società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il termine di

¹ Il presente articolo è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.

90 giorni ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Per quanto riguarda invece il numero degli occupanti l'abitazione il Comune o la società affidataria utilizzeranno i dati al 1° gennaio di ciascun anno risultanti dai registri tenuti dagli uffici demografici comunali;

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
 - il codice fiscale,
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi del soggetto dichiarante se non residente,
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA dell'attività, sede principale),
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

5. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo o comunicata per iscritto in qualsiasi altra forma appena intervenuta e comunque entro 90 giorni dal suo verificarsi.

6. Le denunce depositate nell'archivio comunale, presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, saranno considerate valide ai fini dell'obbligo previsto al punto 3) e 4) del presente articolo, fatta eccezione per il numero di occupanti che verranno determinati come indicato al punto 2).

ART. 5

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, ma occupate stabilmente per l'intero anno, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della tariffa non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quattro e fatte salve le verifiche d'ufficio.

La tariffa viene adeguata a decorrere dal semestre successivo alla data in cui la variazione del numero dei componenti verrà comunicata e/o accertata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.



Tariffa Rifiuti

Presupposto della tassa ed esclusioni

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza dell'unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, nella misura del 50%, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Sono esclusi dall'applicazione della tariffa:

1. unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete;
2. i locali predisposti per usi diversi di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
3. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
4. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti;
5. le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997.
6. le aree a verde indipendentemente dalla loro superficie;
7. soffitte accessibili non con scale e dove non sia possibile la permanenza dell'uomo;
8. la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
9. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
10. sono escluse le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile.

Le circostanze di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti; l'allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas costituisce presunzione di occupazione, pertanto lo stato di non utilizzo deve essere comprovato anche con apposita autocertificazione attestante l'assenza degli allacciamenti di cui sopra;

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:

a) Le superfici degli insediamenti industriali e artigianali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati, e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono lavorazioni industriali vere e proprie.



I rifiuti prodotti nelle sale di lavorazione industriali saranno considerati sempre rifiuti speciali in considerazione del fatto che comunque in quantità più o meno estesa in tutte le sale di lavorazione industriale si formano rifiuti speciali propriamente detti (ad esempio oli esausti) ed anche perché le superfici occupate da macchine non producono rifiuti ordinari.

b) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

c) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alla precedente lettera a), b) e c), devono presentare all'ufficio Tributi del Comune **o alla società a cui sarà affidato eventualmente lo svolgimento del servizio**, la dichiarazione che nelle superfici occupate si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi;
- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. Nel caso di inizio attività nel corso dell'anno, quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.
- qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa vigente che il Comune o la ditta affidataria del servizio riterrà opportuno richiedere.¹

ART. 7

Condizioni d'uso particolari

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

ART. 8

Utenze non stabilmente attive

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio:

- a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, a condizione che le stesse non risultino locate;
- b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Alle utenze domestiche sono associate, per il calcolo della tariffa, un numero di componenti pari a 2 (due) e sulla tariffa relativa alla parte variabile si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.

¹ Il presente articolo è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.

Alle utenze non domestiche sulla tariffa, relativa alla parte variabile, si applica una riduzione pari al 50%.

ART. 9

Variazioni in corso d'anno

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza **riguardanti le superfici occupate o un diverso utilizzo delle stesse (ad esempio da uso domestico a non domestico o viceversa), da comprovare con idonea documentazione**, che comportino in corso d'anno variazioni, in aumento o in diminuzione, avvenute nel 1° semestre, produrranno efficacia, ai fini del calcolo dell'ammontare dovuto, dal 1° luglio. Mentre quelle intervenute nel corso del 2° semestre produrranno efficacia dal 1° gennaio successivo.¹

ART. 10

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'occupazione o conduzione è cessata.

La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 90 giorni così come previsto dall'art. 4. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione **nei termini di 90 giorni** l'obbligazione tributaria cesserà dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene **effettivamente presentata la denuncia di cessazione, se presentata nell'anno in cui è cessata l'occupazione. In caso di omessa denuncia di cessazione, così come previsto dall'art. 4, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.**²

ART. 11

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti residenti nel territorio comunale e proprietari della sola abitazione principale, comprese le relative pertinenze, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, un sussidio finalizzato al pagamento parziale della tariffa, secondo la seguente tabella:

Se il valore I.S.E.E. del nucleo familiare è tra i seguenti parametri:	Percentuale di contribuzione a carico del Comune di Sorisole, calcolata sulla tariffa complessiva dovuta:
Da € 0 A € 4.650	35%

Il contributo economico comunale non potrà comunque superare l'importo massimo stabilito in € 100,00 (cento/00).

¹ Il presente articolo è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.

² Il presente articolo è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.

Gli interessati dovranno presentare, presso gli Uffici Comunali, apposita domanda, entro e non oltre la data del 30 Giugno di ogni anno, allegando alla stessa la certificazione I.S.E.E. in corso di validità.

ART. 12

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti così come riclassificate nelle tabelle 3a e 4a del D.P.R. 158/1999.

Attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari



I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 13

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Per quanto concerne la parte fissa, i coefficienti da utilizzare sono quelli previsti dalla tabella 1a dell'allegato 1 al DPR 158/99.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpate in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

ART. 14

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di una utenza ad una o più classi di attività previste dal precedente art. 12, viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di esercizio di attività diverse e distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento alla categoria con la tariffa più elevata.

ART. 15

Agevolazioni alle utenze domestiche

Per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche, della frazione umida effettuata a domicilio con bio-composter o altro metodo idoneo che assicuri il non conferimento della frazione umida a soggetto gestore del servizio, verrà riconosciuto, dopo i debiti accertamenti da parte del soggetto gestore, un'abbattimento pari al 10% della parte variabile della tariffa.

ART. 16

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti avviati al recupero

Il diritto allo sconto di tariffa matura solo a consuntivo dell'anno, dietro presentazione di apposita istanza.

Il contribuente deve dimostrare con esibizione della documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il recupero, l'effettivo conferimento a terzi dei rifiuti.



Lo sconto, che dovrà riguardare solo la parte variabile della tariffa, non potrà essere superiore al 20%;

L'entità degli sconti da praticare per ogni singola utenza verranno determinati a consuntivo previa analisi di tutte le richieste presentate proporzionando lo sconto alla quantità di rifiuti avviati al recupero da parte di ciascuna utenza.

ART. 17 Accertamenti

Il Comune o il soggetto gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione, nel caso di mancata restituzione, senza motivazione, i dati comunicati verranno utilizzati ai fini della determinazione della tariffa;

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o il soggetto gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Il Comune provvede nei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, a porre in essere le procedure di recupero della Tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione delle sanzioni e degli interessi successivamente disciplinati.¹

ART. 18 Tariffa giornaliera di smaltimento

Per le occupazioni o conduzioni giornaliere di aree appartenenti al patrimonio demaniale, indisponibile e disponibile del Comune, con o senza autorizzazione, da parte degli utenti la misura tariffaria è pari all'ammontare della tariffa, sia per quanto riguarda la parte fissa che la parte variabile, dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50 per cento per la superficie occupata, rapportata ai tempi di occupazione.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, all'inizio dell'occupazione medesima.

ART. 19 Riscossione

Il Comune o il soggetto affidatario del servizio provvede alla riscossione della tariffa con le seguenti modalità:

¹ Il presente articolo è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.

❑ **UTENZE DOMESTICHE**

- a) dovrà essere eseguita una **bollettazione** che conterrà la generalità degli utenti, avuto riguardo sia alla composizione anagrafica risultante al 1° gennaio dell'anno considerato, che alla relativa superficie occupata e la cui riscossione dovrà avvenire con due rate, la prima rata con scadenza non prima del 30 marzo dell'anno considerato e la seconda con scadenza non prima del **30 luglio** dell'anno considerato, con preavviso di almeno 30 giorni, avuto riguardo a quanto stabilito dagli artt. 4, 5, 9 e 10 del seguente regolamento;
- b) per diminuzioni o aumenti della superficie occupata verranno **effettuati degli sgravi sulla seconda rata o una ulteriore bolletta nel 2° semestre.**

❑ **UTENZE NON DOMESTICHE**

- a) dovrà essere eseguita una **bollettazione** che conterrà la generalità degli utenti, avuto riguardo alla giusta attività di appartenenza e alla superficie occupata, la cui riscossione dovrà avvenire con due rate, la prima rata con scadenza non prima del 30 marzo dell'anno considerato e la seconda con scadenza non prima del **30 luglio** dell'anno considerato, con preavviso di almeno 30 giorni, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art.4, 5, 9 e 10 del seguente regolamento.
- b) per eventuali modifiche in corso d'anno riferite alla superficie occupata verranno **effettuati degli sgravi sulla seconda rata o una ulteriore bolletta nel 2° semestre.**

Ogni singola **bolletta** dovrà contenere oltre alle generalità dell'utente i seguenti dati:

- a) per le utenze domestiche il n° di componenti la famiglia;
- b) per le utenze non domestiche la descrizione della relativa attività con riferimento a quanto previsto nell'art.12 del seguente regolamento;
- c) i metri quadrati addebitati;
- d) l'indicazione della tariffa applicata sia per la parte fissa che per la parte variabile;

Le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di mancato pagamento.

Non si procede alla riscossione coattiva per importi della tariffa che siano pari o inferiori alle spese per la riscossione stessa.

La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste per legge dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs nr. 46/1999, dal D.Lgs n. 112/1999 e successive modifiche ed integrazioni o tramite R.D. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni. ¹

ART. 20

Penalità e interessi di mora

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art. 7 bis del D. lgs n. 267/2000, secondo il seguente schema:

- **Tardiva presentazione della comunicazione**
€ 25,00 in misura fissa;
- **Mancata presentazione dei documenti**

¹ Il presente articolo è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.

- € 25,00 in misura fissa;
- **Infedele dichiarazione comportante un minor versamento:**
 - Da € 10,00 a € 300,00 € 25,00
 - Da € 300,01 a € 1.000,00 € 35,00
 - Oltre € 1.000,00 € 75,00
- **Omessa dichiarazione comportante un minor versamento:**
 - Da € 10,00 a € 100,00 € 25,00
 - Da € 100,01 a € 300,00 € 35,00
 - Da € 300,01 a € 1.000,00 € 45,00
 - Oltre € 1.000,00 € 85,00

Le penalità sono cumulabili. Nel caso in cui in sede di accertamento venga rilevata la violazione per più anni le penalità sono irrogate per ogni anno in cui è stata commessa la violazione.

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di variazione si procederà ad emettere **apposito avviso di accertamento** per il recupero degli anni arretrati.

Il termine di prescrizione per il recupero della somma evasa è di anni **5 (Cinque)**.

In caso di omesso o parziale pagamento, non derivante da dichiarazione infedele o omessa, il Comune procederà al recupero di quanto dovuto attraverso l'emissione di apposito avviso di accertamento applicando la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale.

Al presente tributi si applicano gli istituiti del ravvedimento operoso, così come disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, e dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs 218/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.¹

ART. 20 BIS **Rimborsi**

Nel caso di errori derivanti dall'attività del soggetto Gestore del Servizio, di duplicazione, escluso quella conseguente alla mancata presentazione della denuncia di cessazione, e di eccedenza del pagamento rispetto alla Tariffa richiesta, l'utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dal soggetto Gestore del servizio entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se la richiesta è relativa all'annualità in corso, mentre il rimborso sarà effettuato dal Comune se relativa ad annualità precedenti l'annualità in corso. Il Comune non effettuerà rimborsi riferiti ad annualità precedenti il 2010, in quanto detti rimborsi competono alla Società che ha gestito e incamerato la tariffa fino all'annualità 2009. L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.²

ART. 21

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

¹ Il presente articolo è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.

² Il presente articolo è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.



Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 40% della parte variabile nelle zone in cui il servizio non è svolto, sebbene istituito ed attivato (case sparse);

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa (parte variabile) rapportata al periodo di interruzione del servizio in base a domanda documentata.

ART. 22

Cumulo riduzioni tariffarie

È consentito cumulare più riduzioni previste nel presente regolamento con un limite massimo del 80% della tariffa parte variabile.

ART. 23

Adeguamenti tariffari

Annualmente il Comune o, **in caso di affidamento del servizio il Gestore**, entro il termine stabilito per legge per l'approvazione del bilancio di previsione, dovrà presentare il piano finanziario dei costi da sostenere per la gestione del servizio e procedere ad adeguare in aumento o diminuzione le relative tariffe al fine di garantire la copertura al 100% dei costi del servizio. ¹

ART. 23 BIS

Autotutela

Il Comune può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza;**
- c) valore della lite;**
- d) costo della difesa;**
- e) costo della soccombenza;**
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.**

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Comune, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune stesso, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. ²

ART. 23 TER

¹ Il presente articolo è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.

² Il presente articolo è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.



Il Funzionario Responsabile

Le attività organizzative e gestionali della TIA sono affidate al funzionario responsabile del tributo nominato con deliberazione della Giunta Comunale.

In particolare il Funzionario responsabile:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamenti, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- d) dispone i rimborsi
- e) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- f) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e regolamenti. ¹

ART. 24

Disposizioni Transitorie

Per il primo anno di applicazione della tariffa, l'anno 2003, la prima fattura dovrà essere inviata non prima del 1° giugno al fine di consentire al Comune o alla società affidataria del servizio la possibilità di normalizzare sia i dati riferiti al numero di occupanti delle singole famiglie per le utenze domestiche, che l'esatta applicazione delle classi di attività per le utenze non domestiche.

Viste le linee guida dettate dal Consiglio Comunale circa l'adeguamento ISTAT da prevedere nel contratto di servizio per la gestione esternalizzata, per gli anni 2003 e 2004 non si procederà alla predisposizione del pianto finanziario, così come previsto all'art. 23, e le tariffe rimarranno invariate, mentre per l'anno 2005 verranno aumentate secondo l'indice ISTAT maturato per il periodo gennaio 2004/gennaio 2005.

Vista l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs 5.2.1997 n. 22, così come effettuata dall'art. 14 del D.L. 138/2002, in attesa che vengano variati i coefficienti, previsti dal D.P.R. 158/99, relativi alla capacità di produrre rifiuti da parte delle attività che producono, oltre a rifiuti assimilati agli urbani anche sostanze che vengono obiettivamente ed effettivamente riutilizzate nell'ambito dello stesso o di altro processo produttivo, viene concessa una riduzione del 50% della tariffa sia per quanto riguarda la parte fissa che la parte variabile.

ART. 25

Entrata in Vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2003.

¹ Il presente articolo è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 60 del 28.01.2010.

